



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 653
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 16 novembre 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria (notturna)</i>	Pag.	3
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	17

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria**351^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la relatrice ha presentato un nuovo schema di parere che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nel richiamare integralmente le considerazioni da lui già svolte nel corso del dibattito in merito allo schema di decreto legislativo in esame e nell'insistere per il loro accoglimento, si sofferma in particolare sull'anomalia dal punto di vista sistematico della previsione contenuta nella lettera *d*) del n. 2 della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 1. Ricorda infatti che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base di criterio di delega di cui alla

lettera *a*) del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, specificatamente relativo all'adeguamento alle previsioni della legge medesima delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizione, trascrizione e annotazioni. La previsione di una lettera autonoma da inserire nell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, concernente la trascrizione degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, appare incompatibile con il predetto criterio di delega, alla luce del significato proprio delle nozioni ivi richiamate. Sarebbe invece compatibile con la delega il riferimento ai matrimoni celebrati all'estero inserito nella precedente lettera *c*) del comma 2 del citato articolo 63 e limitato al sole fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile.

Ritornando poi al tema delle previsioni dello schema in esame che attengono alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita ribadisce ancora una volta che tali previsioni costituiscono palesemente un eccesso di delega e, quindi, un'altrettanto palese violazione della Costituzione. Dichiara esplicitamente che, nel merito, sarebbe favorevole ad una modifica della legge n. 76 volta a consentire la costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita, ma la legge, nel testo attualmente in vigore, esclude tale possibilità e un esercizio della delega di cui al comma 28 citato che possa condurre ad un simile esito risulta, conseguentemente, una forzatura inaccettabile sul piano costituzionale e politicamente ingiustificabile. A tale riguardo rammenta, più nel dettaglio, che il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016 espressamente esclude l'applicazione del precedente primo periodo – ai sensi del quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione – alle norme del codice civile non espressamente richiamate dalla predetta legge n. 76 e fra queste norme non richiamate vi è appunto l'articolo 101 del codice civile che riguarda il matrimonio in imminente pericolo di vita. Chiede che di tale problematica sia almeno dato conto nelle premesse del parere sul quale, ove dovesse rimanere immutato, non potrà che esprime un voto di assoluta contrarietà.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) annuncia il voto contrario sul nuovo schema di parere presentato dalla relatrice denunciando ancora una volta che l'articolato in esame – come risulta evidente al di là di ogni possibile dubbio dalla previsione che, anche in questo caso in palese eccesso di delega, impone l'obbligo della fascia tricolore per l'ufficiale dello stato civile nel costituire l'unione civile – rappresenta un'ulteriore forzatura ideologica che si aggiunge a quelle che hanno in più occasioni contraddistinto l'esame parlamentare della

legge n. 76 del 2016. Deve essere chiaro che di queste forzature il Governo e la maggioranza che lo sostiene si assumono la responsabilità davanti al Paese.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) annuncia il voto favorevole sul nuovo schema di parere richiamando le argomentazioni da lui svolte nella seduta pomeridiana, che consentono di escludere senz'altro l'esistenza di un eccesso di delega sulla questione relativa alla costituzione delle unioni civili in imminente pericolo di vita.

Ribadisce, più in generale, che i commi 20 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 costituiscono una base adeguata a giustificare l'intervento in esame, intervento che corrisponde all'esigenza di definire il quadro normativo che dovrà accompagnare l'applicazione della legge sulle unioni civili nel modo più leggibile e funzionale possibile, così anche da porre le condizioni affinché cessino comportamenti – come è stato nel recente passato nel caso di alcuni sindaci – volti, in sostanza, ad ostacolare l'applicazione della legge medesima.

Dopo che il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha anch'egli annunciato il voto favorevole sul nuovo schema di parere, interviene la relatrice CIRINNÀ (*PD*) che non ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dal senatore Caliendo relativa ad una modificazione delle premesse dello schema di parere medesimo.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, viene approvato il nuovo schema di parere da ultimo presentato dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la Commissione affari costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ha espresso osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: «all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso »Art. 32-*bis*«, si prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Al riguardo, appare necessario specificare che la norma si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani. In caso contrario, si determinerebbe un'irragionevole deroga ai principi generali in materia di diritto internazionale privato. In particolare, l'articolo 29, comma 1, della legge n. 218 del 1995 stabilisce che i rapporti

personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Pertanto, il matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani dello stesso sesso produce gli effetti del matrimonio, come peraltro già riconosciuto da alcune pronunce giurisdizionali. D'altra parte in caso contrario si determinerebbe anche una disparità di trattamento tra coppie dello stesso sesso straniere coniugate all'estero, il cui matrimonio produrrebbe in Italia gli effetti dell'unione civile, e coppie dello stesso sesso unite all'estero da vincolo diverso dal matrimonio, alle quali, ai sensi del nuovo articolo 32-ter della legge n. 218 del 1995, può applicarsi la legge dello Stato davanti alla cui autorità l'unione è stata costituita; all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso »Art. 32-ter«, comma 2, la norma ivi prevista dispone che, per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Al riguardo, occorre valutare soluzioni alternative nel caso in cui la richiesta di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità competente del Paese di origine esponga lo straniero al pericolo concreto ed attuale di lesione di un suo diritto fondamentale, con particolare riguardo ai cittadini di Paesi nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione o nei quali l'omosessualità sia penalmente sanzionata.».

Avverte poi che la relatrice Cirinnà ha presentato uno schema di parere che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) annuncia il voto contrario sullo schema di parere sottolineando l'inaccettabilità delle previsioni contenute nell'articolo in esame laddove le stesse danno luogo ad ulteriori forzature ideologiche – e qui fa riferimento soprattutto agli articoli 32-ter e 32-quinquies introdotti nella legge n. 218 del 1995 – che potrebbero arrivare fino a facilitare l'aggiramento di alcuni limiti posti dalla stessa legge n. 76 del 2016, quali, in particolare, quelli relativi ai divieti di adozione. Anche di questo è evidente che il Governo, e in special modo i Ministri della Giustizia e dell'Interno, si assumeranno l'integrale responsabilità politica davanti al Paese.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario sullo schema di parere in votazione, manifestando il proprio radicale dissenso di fronte alla facilità con cui si ricorre ad espedienti normativi al fine di aggirare quella che è, indiscutibilmente, la reale volontà della stragrande maggioranza dei cittadini del Paese.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) sottolinea come la formulazione dello schema di parere da lei presentato tenga conto delle osservazioni della 1^a Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è approvato lo schema di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la Commissione affari costituzionali esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo ha espresso osservazioni non ostative segnalando la necessità che, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al capoverso 1-*bis*, sia soppresso l'inciso: «, in costanza di coabitazione». La disposizione richiamata estende alle parti dell'unione civile la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio, prevista dall'articolo 649, primo comma, numero 1), del codice penale per il coniuge non legalmente separato. Tuttavia, mentre per il coniuge è richiesta l'assenza di separazione legale, per la parte di unione civile la causa di non punibilità opera solo in costanza di coabitazione, requisito suscettibile, ad avviso della predetta Commissione, di determinare un'irragionevole disparità di trattamento e, conseguentemente, una possibile violazione del principio di uguaglianza.

Avverte poi che la relatrice Cirinnà ha presentato uno schema di parere che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) annuncia il voto contrario sullo schema di parere richiamando, in particolare, il disposto di cui al primo comma del nuovo articolo 574-*ter* del codice penale, con il quale ci si trova di fronte ad un'ulteriore violazione dei criteri di delega finalizzata a spingere l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio ben al di là dei limiti consentiti dalla legge n. 76 del 2016.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario sottolineando come le condizioni poste dallo schema di parere siano del tutto non condivisibili laddove prospettano la possibilità di un intervento che si limita alla soppressione delle parole in «costanza di coabitazione» nel nuovo numero 1-*bis* del primo comma dell'articolo 649 del codice penale. È evidente infatti che, come già evidenziato nel corso del dibattito, l'unica soluzione corretta sarebbe quella di sostituire tale riferimento con quello alla parte dell'unione civile che non abbia manifestato la volontà di sciogliere l'unione medesima.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere che ritiene idonea, per la soluzione prospettata, a risolvere i problemi relativi alla modifica apportata dall'articolato in esame all'articolo 649 del codice penale, evidenziati nel corso del dibattito.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è approvato lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 21,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui al comma 28, lettera a) della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), al fine di assicurare l'adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

rilevato che, coerentemente con la finalità di cui al criterio di delega, lo schema di decreto legislativo reca, all'articolo 1, una corposa serie di modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396; che, in particolare, il legislatore delegato è intervenuto secondo una duplice modalità, per un verso integrando singole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, estendendo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina ivi prevista in materia di formalità, iscrizioni e annotazioni relative al matrimonio e, per altro verso, aggiungendo al Decreto il Titolo VIII-*bis*, specificamente dedicato alla richiesta di unione civile e al relativo procedimento di costituzione;

considerato che tale disciplina deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva, nella materia *de qua*, di quanto autonomamente disposto dall'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione; che tale conclusione discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che in particolare, le soluzioni normative adottate dal legislatore delegato confermano che il procedimento di costituzione dell'unione civile deve essere governato dai medesimi principi di formalità previsti dall'ordinamento, come confermato anche dalla opportuna modifica dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; che tale soluzione è conseguenza necessaria della particolare pubblicità richiesta per un istituto che determina la perdita della libertà di stato; che la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile conclusiva dell'atto di costituzione del vincolo ha funzione certificatoria e non costitutiva, attestando così la natura negoziale del vincolo; lo schema di decreto legislativo in esame risolve in via definitiva le incertezze interpretative

sorte in numerosi Comuni, quanto alle formalità di costituzione, nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo all'esame interviene sull'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, chiarendo che le schede anagrafiche restano intestate al cognome posseduto prima della costituzione dell'unione civile, pure in presenza della scelta di assumere un cognome comune ai sensi del comma 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che tale previsione pare coerente con le integrazioni apportate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che non prevedono l'annotazione della scelta del cognome comune a margine dell'atto di nascita, ma unicamente nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, coerentemente con tali soluzioni normative, deve ritenersi che il cognome comune di cui all'articolo 1, comma 10 della legge realizzi una ipotesi corrispondente, quanto alla disciplina degli effetti, alla previsione recata dall'articolo 143 *bis* del codice civile in materia di uso del cognome maritale da parte della moglie; che, in ogni caso, dalle disposizioni in esame si deduce la possibilità per le parti dell'unione civile di fare uso del cognome comune, eventualmente anteposto o posposto al proprio ai sensi del medesimo comma 10, nell'uso quotidiano e nelle relazioni sociali;

considerato, pertanto, che tale soluzione normativa pone fine alle incertezze interpretative sorte nel vigore transitorio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144;

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene a disciplinare gli adempimenti richiesti all'ufficiale dello stato civile che riceva la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, pur prevedendone correttamente l'annotazione nell'atto di nascita e nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, in particolare, non viene chiarito se della manifestazione di volontà debba darsi comunicazione all'altra parte dell'unione civile;

considerato che tale adempimento, seppur non espressamente previsto dalla legge, deve ritenersi dovuto, sulla base di elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela della parte debole dell'unione civile, che potrebbe subire gli effetti della manifestazione di volontà di cui al comma 24 senza essere messa nella condizione di attivarsi nelle sedi competenti per la tutela della propria posizione e dei propri interessi;

considerato, infine, che è necessario intervenire per alcune modifiche di coordinamento formale; che, in particolare, nel testo dell'articolo 70 *octies*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo all'esame si fa riferimento al «registro degli atti di

matrimonio e delle unioni civili» e non già all'istituto registro delle unioni civili; che nel testo dell'articolo 70-*undecies*, comma 4, si fa riferimento all'opposizione alla costituzione dell'unione civile da parte di altri soggetti legittimati, laddove la legge 20 maggio 2016, n. 76, non contiene alcun rinvio all'articolo 102 del codice civile; che, pertanto, deve essere mantenuta unicamente l'ipotesi di opposizione da parte del Pubblico ministero, che discende – nel caso di impedimenti – da elementari esigenze di ordine pubblico e certezza dei rapporti giuridici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*» sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*», comma 5, siano eliminate le parole: «degli atti di matrimonio e»

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*», il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*undecies*», nella rubrica siano eliminate le parole: «e di altri soggetti legittimati»

5) all'articolo 5 sia prevista la modifiche delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione «unioni civili».

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), n. 1, lettera *d*) si sostituiscano le parole «70-*ter*» con le parole «70-*quater*»

7) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), all'articolo 70-*decies* si sostituiscano le parole «58-*ter*» con le parole «70-*bis* comma 2»

8) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), all'articolo 70-*quaterdecies* si sostituiscano ove ricorrono le parole «57-*quater*» con le parole «70-*decies*».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo:

rilevato che lo schema di decreto legislativo interviene in attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, al fine di coordinare il sistema italiano di diritto internazionale privato al nuovo istituto dell'unione civile, sulla base del criterio di delega enunciato alla lettera b) del comma 28 della legge;

considerato che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 pone per interpretazione unanime una clausola generale di equivalenza fra il nuovo istituto ed il matrimonio, con la sola eccezione delle norme del codice civile non espressamente richiamate e delle norme in materia di adozione, così asseverando la sostanziale equipollenza fra i due istituti anche ai fini del diritto internazionale privato, com'è confermato dal criterio guida indicato dall'articolo 1, comma 28, lettera b) che impone di applicare la legge nazionale sulle unioni civili anche ai matrimoni celebrati all'estero e consente, specularmente, al giudice o all'Autorità straniera di qualificare ove necessario l'unione civile italiana secondo la propria legge matrimoniale;

rilevato che la finalità di coordinamento è stata perseguita, come richiesto dal criterio di delega, attraverso la modifica ed il riordino delle disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218; che, in particolare, il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale in tema di criteri di collegamento e norme di conflitto in relazione alla fattispecie di unione civile costituita all'estero; che, correttamente, tale disciplina si limita a riprodurre, declinandoli in relazione alla specificità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, i criteri di collegamento e le norme di conflitto previste dagli articoli 27 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);

rilevato che correttamente lo schema di decreto legislativo in esame non interviene ad integrare l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana per effetto del matrimonio, atteso che l'applicazione di tale disposizione all'unione civile tra persone dello stesso sesso discende per effetto immediato dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016;

rilevato che, in relazione agli effetti del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, il legislatore delegato ha introdotto l'articolo 32-*bis* nel Capo IV (Rapporti di famiglia) del titolo III della legge 31 maggio 1995 n. 218, disponendo che esso produce gli effetti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; per conseguenza, contraria-

mente a quanto specificato per l'unione civile fra persone dello stesso sesso costituita all'estero, non risulta chiarito dal testo dello schema di decreto legislativo all'esame se tale applicazione della legge italiana debba avvenire anche in deroga ai principi generali in materia di diritto applicabile, individuati agli articoli da 27 a 32 della legge 31 maggio 1995 n. 218, i quali indicano le ipotesi in cui deve applicarsi la legge italiana; che una interpretazione letterale del detto articolo avrebbe come conseguenza che al matrimonio contratto all'estero tra due stranieri dovrebbe applicarsi la legge italiana sulle unioni civili persino nel caso in cui, secondo i principi generali in materia di diritto internazionale privato, individuati agli articoli da 27 a 32, deve applicarsi una legge nazionale dei nubendi o dei coniugi diversa da quella italiana;

rilevato che lo schema di decreto legislativo disciplina altresì la fattispecie dell'unione civile costituita tra un cittadino italiano ed uno straniero; che, in particolare, è previsto che, ove la legge nazionale dello straniero non preveda l'unione civile tra persone dello stesso sesso, si applichi comunque la legge italiana; che tale disposizione individua pertanto nella legge n. 76 del 2016, in relazione alla fattispecie in esame, una norma di applicazione necessaria, espressione di un principio di ordine pubblico interno, non derogabile dalla legislazione straniera (cfr. Cons. Stato, sez. Atti norm., parere 21 luglio 2016, n. 1695, par. 22);

rilevato che, ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116 del codice civile, il secondo comma del nuovo articolo 32-ter della legge n. 218 del 1995, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, si limita a prevedere che «non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti»;

considerato che tale disposizione non fornisce agli uffici dello stato civile, competenti a ricevere la richiesta di unione civile, indicazioni sufficientemente precise in ordine alla condotta da seguire nel caso in cui lo straniero sia impossibilitato a produrre il nulla osta per ragioni legate al proprio orientamento sessuale; che, peraltro, i primi mesi di applicazione della legge hanno rivelato atteggiamenti di chiusura da parte di alcune sedi consolari di Stati che non riconoscono la vita familiare omosessuale, che hanno rifiutato di versare in forma scritta il diniego di nulla osta, onde consentire allo straniero di dimostrare la sussistenza dell'impedimento alla produzione del nulla osta medesimo; che, altresì, vi sono casi in cui lo straniero – se proveniente da Stati che, oltre a non riconoscere la vita familiare omosessuale, prevedano la repressione penale dei comportamenti omosessuali – richiedendo il nulla osta al consolato potrebbe veder messa a rischio la propria incolumità; che il Consiglio di Stato, sez. atti normativi, nel parere n. 1695 del 21 luglio 2016, relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 2016, recante disposizioni transitorie per la tenuta degli archivi dello stato civile, ai sensi del comma 34 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha affermato che «il diritto di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell'entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri» (par. 22); pertanto

è necessario specificare che, ove per i suddetti motivi sia impossibilitato a produrre il nulla osta, lo straniero possa produrre un certificato o altro atto equipollente attestante la libertà di stato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 32-*bis*», le parole: «da persone dello stesso sesso» siano sostituite dalle seguenti: «da cittadini italiani dello stesso sesso»;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 32-*ter*», comma 2, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, nell'ordinamento di provenienza, dell'unione civile tra persone dello stesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto equipollente attestante la libertà di stato».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 346**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, al fine di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;

rilevato che, opportunamente, il Governo ha limitato il proprio intervento alla sola materia penale;

Considerato che, in tale ambito i principi di tassatività e stretta legalità consigliano di apportare opportune modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni incriminatrici col principio di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 20 citato, senza che con ciò possa peraltro escludersi l'applicabilità diretta dell'articolo 1, comma 20 ad altri ambiti del sistema penale, come ad esempio nel caso delle disposizioni non incriminatrici e di quelle disposizioni incriminatrici, anche di futura emanazione, che, per la loro determinatezza e la loro evidente funzione di rafforzare la protezione di diritti o l'adempimento di obblighi, trovano sicura applicazione anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso, in forza del combinato disposto con il menzionato articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo in esame interviene sull'articolo 649 del codice penale, introducendo un numero 1-*bis*, che estende alle parti dell'unione civile la fattispecie (in cui è ravvisata una causa di giustificazione o causa di esclusione della punibilità) prevista dal medesimo articolo a favore del coniuge;

rilevato tuttavia che la disposizione introdotta, a differenza di quanto previsto per i coniugi non legalmente separati, prevede l'applicazione della causa di non punibilità alle parti dell'unione civile soltanto «in costanza di coabitazione»;

considerato che tale differenza di trattamento non appare giustificata; che, infatti, la costanza di coabitazione, prevista per le parti dell'unione civile ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, non appare in alcun modo assimilabile all'assenza di separazione legale, che è condizione per l'applicazione della causa di non punibilità ai coniugi; che, infatti, la separazione legale consegue ad un provvedimento e, dun-

que, è assistita da condizioni di rigorosa certezza; che, invece, la costanza di coabitazione rinvia ad una situazione di fatto;

considerato altresì che l'assenza di coabitazione non consegue necessariamente ad una soluzione conflittuale fra le parti, ma può essere liberamente scelta dalle stesse;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sopprimere le parole: «, in costanza di coabitazione»;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'articolo 649 del codice penale trovi applicazione a condizione che non sia stata manifestata congiuntamente o anche disgiuntamente, purché sia stata comunicata all'altra parte, la volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'ufficiale dello stato civile ovvero non sia stata presentata domanda di scioglimento.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

662^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente TONINI comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo, che recepisce i contenuti del decreto-legge n. 205 del 2016 (A.S. 2594) che sarà presentato questa sera, è fissato per le ore 14 di domani, giovedì 17 novembre 2016.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore SANTINI (PD) chiede che l'inammissibilità dell'emendamento 28.0.5 possa essere revocata dalla Presidenza. Fa presente, infatti, che tale proposta, che reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti e per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli ultimi eventi sismici e che certamente riguarda anche eventi precedenti al 2016, è orientata a facilitare tali operazioni anche con riferimento al terremoto del 24

agosto 2016. Ritiene pertanto che sia opportuno consentirne l'esame in questa sede, magari circoscrivendone la portata alle sole aree interessate dal decreto in esame. Segnala peraltro la presentazione degli emendamenti 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3 e 28.0.4, aventi contenuto sostanzialmente analogo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) evidenzia che alla proposta 28.0.3, che risponde alle medesime esigenze segnalate dal senatore Santini, andrebbe dedicata particolare attenzione nel seguito dell'esame e chiede a sua volta che sia revocata l'inammissibilità.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) segnala alla Commissione il problema venutosi a creare in alcune aree dell'Abruzzo che, già colpite dal sisma del 2009, ricadono anche nel cratere degli eventi sismici del 2016. In tale aree, infatti, si sono create delle sovrapposizioni tra le diverse normative intervenute che, qualora discordanti, potrebbero creare di fatto un blocco nelle operazioni di ricostruzioni già avviate. Segnala al riguardo che l'emendamento 13.1, che illustra, il quale dedica una specifica attenzione proprio a questa tematica. Ritiene pertanto che sulle proposte 52.0.16, 52.0.18 e 52.0.20 – concernenti, rispettivamente, l'acquisto di alloggi equivalenti, gli immobili adibiti ad abitazione principale e il Comitato tecnico scientifico – ancorché dichiarate inammissibili dalla Presidenza, sarebbe opportuno poterne consentire la discussione da parte della Commissione, stante la loro oggettiva utilità ai fini della risoluzione della problematica sopra esposta e revocare pertanto la inammissibilità.

Il PRESIDENTE ringrazia i senatori intervenuti e si riserva di verificare la possibilità di riammettere alla votazione le proposte emendative segnalate già dichiarate inammissibili.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 8.7, con il quale si prevede il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di manufatti leggeri, di ridotte dimensioni, installati nelle vicinanze di unità abitative e produttive in sostituzione delle strutture di Protezione civile: si tratta di iniziative meritorie che andrebbero adeguatamente attenzionate, soprattutto in quelle realtà rurali dove gli interventi di primo soccorso della Protezione civile risultano maggiormente difficoltosi. Ad analoghe esigenze risponde altresì l'emendamento 8.8, specificamente dedicato ad analoghi manufatti installati dagli agricoltori. Presenta infine una riformulazione della proposta 8.9, l'emendamento 8.9 (testo 2) allegato al resoconto, sempre diretto ad autorizzare, nelle aree di alto rischio sismico, l'installazione di manufatti leggeri antisismici da utilizzare in caso di emergenza sismica anche in deroga ai vincoli esistenti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra una serie di emendamenti su cui intende richiamare l'attenzione della Commissione. Segnala innanzitutto la proposta 6.13, diretta a riconoscere anche ai proprietari di prime case comunque agibili un contributo per la riparazione dei danni

provocati dal sisma. L'emendamento 6.26 consente di fruire del contributo del 50 per cento riservato dal provvedimento alle sole seconde case sparse anche a coloro che già usufruiscono delle misure di detrazione fiscale previste dalla legge di stabilità del 2016 per la ristrutturazione degli immobili e per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico. La proposta 8.13 autorizza i Presidenti delle regioni colpite dal sisma ad emanare i provvedimenti necessari per lo spostamento temporaneo di mezzi, materiali ed attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività produttive, condizione ritenuta indispensabile per consentire un rapido riavvio delle attività economiche. La proposta 14.0.1 intende rispondere ad una esigenza già segnalata dal Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione Errani, prevedendo che negli ospedali situati nelle zone a rischio sismico 1 e 2 vengano effettuate con priorità le verifiche tecniche necessarie per garantirne la sicurezza.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) chiede di poter aggiungere la propria firma alla proposta 14.0.1 testé illustrata.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) prosegue illustrando l'emendamento 20.9 che, analogamente a quanto a suo tempo stabilito per il terremoto che colpì Umbria e Marche nel 1997, prevede un contributo in conto capitale in favore delle imprese del settore del turismo che abbiamo subito una riduzione delle attività nelle zone colpite dal sisma. La proposta 25.1 destina una quota delle risorse del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale al finanziamento di accordi di programma per lo sviluppo della filiera produttiva delle imprese ricadenti nelle aree colpite dal sisma, intervento ritenuto essenziale per una rapida ripresa delle attività economiche. L'emendamento 30.14 interviene sulle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di appalto disciplinate dall'articolo 30 del decreto in esame, al fine di specificare che la nullità ivi prevista è relativa e si applica esclusivamente al contratto di appalto legato agli eventi sismici del 24 agosto. La proposta 45.9 è diretta a riconoscere una indennità *tantum* in favore dei titolari di attività di impresa e professionisti la cui attività continui ad essere sospesa nell'anno 2017. Ad analoga esigenza di supporto ai professionisti intende rispondere anche l'emendamento 48.6, su cui richiama l'attenzione della Commissione e del relatore.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) illustra una serie di emendamenti ritenuti particolarmente degni di nota, segnalando anzitutto l'emendamento 1.11, che consente al Commissario straordinario di Governo di modificare l'elenco dei Comuni interessati dal sisma con una procedura semplificata. La proposta 6.14, analogamente all'emendamento 6.13 già illustrato dal senatore Mandelli, attribuisce ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma e comunque classificati agibili un contributo per la riparazione dei danni. La proposta 6.28, che non esclude dal contributo riservato alle sole seconde case sparse coloro che già fruiscono del contributo per le spese di ristrutturazione, di efficientamento energetico e di

adeguamento antisismico degli edifici, andrebbe adeguatamente considerata dalla Commissione per le sue positive ricadute. L'emendamento 7.0.4 destina risorse alle scuole delle zone interessate dal sisma, da utilizzare prioritariamente per garantire lo svolgimento del tempo pieno e del tempo prolungato, esigenza ritenuta essenziale da parte dei Comuni colpiti. La proposta 44.39 autorizza le amministrazioni provinciali delle aree colpite dal sisma a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, rispondendo ad una problematica segnalata da più parti nel corso delle audizioni svoltesi. Illustra infine l'emendamento 19.0.2 con cui si prevedono una serie di specifici aiuti in favore delle piccole e medie imprese delle aree colpite dal sisma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

(al testo del decreto-legge)

8.9 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, è autorizzata dal Sindaco, anche in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, l'installazione di manufatti antisismici, di superficie massima di 40 mq, esclusivamente di pertinenza dell'unità immobiliare principale, quali presidi permanenti attrezzati per ospitare i residenti dell'unità residenziale principale, in caso di terremoto».
